


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

---

## PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE PRIMA

---

---

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75*

---

---

## SOMMARIO

### LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2003 n. 24

**Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 2002 n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali).**

pag. 230

**LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003 n. 25**

**Deroga al divieto di cui al comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 10 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.**

**pag. 232****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2003 n. 12/REG**

**Regolamento regionale recante "Regolamento in materia di rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico di cui all'art. 16 della L.R. 8 novembre 2002 n. 39 (disciplina per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico).**

**pag. 234****CORTE COSTITUZIONALE**

**Ricorso n. 66/2003 per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 17 giugno 2003, n. 17.**

**pag. 237**

## LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2003 n. 24

### Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 2002 n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti indu- striali).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### Articolo 1

(Modifiche all'articolo 5)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 13 agosto 2002 n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali) sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Possono partecipare ai consorzi o alle società consortili, oltre ad almeno cinque imprese aventi la specializzazione produttiva propria del distretto, anche piccole e medie imprese di produzione e servizi alla produzione, che svolgano attività strettamente complementari rispetto alla specializzazione stessa; dette imprese non possono essere in numero superiore alle imprese principali.

2 ter. Possono altresì partecipare ai consorzi o alle società consortili, oltre ad almeno cinque imprese aventi la specializzazione produttiva propria del distretto, anche:

- a) piccole e medie imprese di produzione e di servizi alla produzione che, essendo ubicate nell'ambito di un sistema produttivo locale in cui non esistono distretti, abbiano la specializzazione produttiva propria di distretti presenti sul territorio provinciale in numero inferiore alle imprese aventi sede nel distretto;
- b) piccole e medie imprese di produzione e di servizi alla produzione, in numero complessivamente inferiore rispetto a quello

delle imprese aventi sede nel distretto, che siano ubicate nel territorio di Comuni limitrofi alle aree distrettuali e che svolgano la stessa attività rispetto a quella delle altre imprese aventi sede nell'ambito del distretto."

#### Articolo 2

(Modifiche all'articolo 6)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera c) della l.r. 33/2002 prima delle parole "le modalità" sono aggiunte le parole "i criteri e".

#### Articolo 3

(Modifiche all'articolo 8)

1. All'articolo 8, comma 2, lettera a) della l.r. 33/2002 dopo la parola "industriale" sono aggiunte le parole, "designato dall'ANCI".
2. All'articolo 8, comma 2, lettera c) della l.r. 33/2002 le parole "rappresentanti delle" sono sostituite dalle parole "rappresentanti designati dalle".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 ottobre 2003

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---

#### NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2003 N. 24

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### 1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge

- a) la Giunta regionale su proposta dell'Assessore Giacomo Gatti ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 108 in data 25 luglio 2003;

- b) Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 luglio 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 347;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio in data 29 luglio 2003;
- c) la III Commissione consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza il 4 agosto 2003;
- d) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 settembre 2003;
- e) la legge regionale entra in vigore il 6 novembre 2003.

## 2. Relazioni al Consiglio Regionale

*Relazione di maggioranza (Consigliere Rinaldo Magnani)*

Signor Presidente, Signori Consiglieri il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio, recependo le richieste formulate dalle parti sociali, è diretto ad ampliare il numero di soggetti legittimati a partecipare ai consorzi e alle società consortili beneficiari del contributo previsto dalla legge regionale n. 33/2002.

Segnatamente, viene introdotta la possibilità di partecipare anche per le piccole e medie imprese di produzione e di servizi alla produzione, che svolgano attività strettamente complementari rispetto alla specializzazione stessa. Ciò al fine di evitare l'esclusione di tutte quelle attività che sono strettamente sinergiche e collegate alla specializzazione produttiva del distretto.

Si è inoltre ritenuto opportuno estendere la possibilità di partecipare anche a quelle piccole e medie imprese di produzione e di servizi alla produzione che, essendo ubicate nell'ambito di un sistema produttivo locale in cui non esistono distretti, abbiano la specializzazione produttiva propria di distretti presenti sul territorio provinciale.

Infine si è prevista la legittimazione a partecipare in capo a quelle piccole e medie imprese di produzione e di servizi alla produzione, in numero comunque inferiore rispetto a quelle aventi sede nel distretto, che siano ubicate nel territorio di Comuni limitrofi alle aree dei distretti e che svolgano la stessa attività rispetto a quella delle altre imprese aventi sede nell'ambito del distretto.

Per tutti i motivi sopra illustrati si auspica che il disegno di legge, approvato con richiesta d'urgenza

dalla III Commissione, venga approvato dal Consiglio regionale.

*Relazione di minoranza (Consigliere Ubaldo Benvenuti)*

Il disegno di legge n. 347 affronta alcune significative modifiche alla legge 33/2002 sui sistemi produttivi locali e sui distretti industriali.

In occasione della discussione sulla legge 33, il Gruppo D.S. presentò in aula un emendamento riguardante la possibilità di aderire ai distretti anche da parte di quelle imprese che, pur non essendo comprese nel territorio distrettuale, appartenessero alla stessa filiera produttiva del distretto.

Nella relazione di minoranza si diceva infatti: "Nell'era dell'informatica e della comunicazione la contiguità territoriale non è la condizione fondamentale e indispensabile per agire in rete come richiede una dimensione distrettuale".

La Giunta e la maggioranza di Centrodestra respinsero l'emendamento D.S. e la legge fu licenziata quindi con una grave e seria carenza.

Ad un anno di distanza la Giunta è costretta a riconoscere il proprio errore di un anno fa e presenta oggi il disegno di legge 347.

Va ricordato che la questione è stata sollevata nel corso delle audizioni sulla proposta di deliberazione per la individuazione dei distretti industriali da molte organizzazioni imprenditoriali e da molte Province.

Sarebbe bastato che la Giunta accogliesse un anno fa le proposte della opposizione e non si sarebbe perso un anno. Non solo. Protervamente, anche quest'anno è stato perso tutto il mese di luglio poiché la Giunta non ha voluto subito riconoscere la giustezza della indicazione delle opposizioni di Centrosinistra che solo una modifica della legge avrebbe sanato la questione.

Così si arriva con l'acqua alla gola e tardivamente ad affrontare nel modo giusto una questione che un anno fa avrebbe potuto e dovuto essere risolta. Questo ritardo è frutto di un atteggiamento sbrigativo, arrogante e pasticione del Centrodestra e del suo Assessore alle Attività Produttive.

Nel confronto con gli Enti locali e le forze sociali è emersa un'altra richiesta: la partecipazione di un rappresentante della Provincia ai Comitati di distretto. Anche questa è una carenza della legge 33 peraltro facilmente rimediabile.

I Comitati di distretto sono infatti, secondo la legge regionale (art. 9) "La sede di confronto tra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area del distretto industriale sui temi di politica industriale locale". È veramente assurdo che

dal Comitato, che la legge individua come sede del confronto tra le parti istituzionali, economiche e sociali del distretto, siano escluse le Province cui la legge urbanistica affida funzioni importanti e rilevanti.

L'aggiunta di un componente al Comitato di distretto (uno su dieci) non lo appesantirebbe, né stravolgerebbe la composizione visto che le parti sociali avrebbero comunque la maggioranza dei componenti (sette su dieci più il rappresentante della Camera di Commercio) e favorirebbe invece il coordinamento tra gli Enti e i soggetti economici fin dall'inizio di ogni procedura.

Il Centrodestra in Commissione ha respinto l'emendamento del Gruppo D.S. per l'inserimento del rappresentante delle Province.

L'unica spiegazione è una pregiudiziale opposizione verso le maggioranze che governano tre su quattro Province liguri.

Atteggiamento grave, per di più mentre altrove si parla di collaborazione istituzionale.

L'emendamento sarà ripresentato in aula.

Visto l'atteggiamento del Centrodestra e il risultato del lavoro della Commissione, il voto non può che essere negativo.

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 1

- La legge regionale 13 agosto 2002 n. 33 è pubblicata nel B.U. 28 agosto 2002 n. 12 P.I

#### Nota all'articolo 2

Il testo dell'articolo 6 della l.r. 33/2002 così come modificato dalla legge che qui si annota è il seguente:

“Art. 6. (Programma annuale).

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina:

- a) il Programma generale annuale di riferimento, con indicazione degli obiettivi e delle priorità, sentita la Commissione consiliare competente;
- b) le modalità di presentazione, da parte del Comitato di distretto, del Programma annuale degli interventi da realizzarsi nel distretto, nonché le modalità di valutazione e approvazione dello stesso;
- c) i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni;

d) le spese ammissibili;

e) le modalità di rendicontazione.”

#### Nota all'articolo 3

Il testo dell'articolo 8 della l.r. 33/2002 così come modificato dalla legge che qui si annota è il seguente:

“Art. 8. (Comitato di distretto).

1. Nell'ambito di ciascun distretto industriale è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato di distretto.

2. Il Comitato è costituito da:

- a) un rappresentante dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del distretto industriale, designato dall'ANCI;
- b) un rappresentante della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale è ricompreso il distretto industriale;
- c) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative presenti nell'area;
- d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative esistenti nell'area;
- e) un rappresentante dell'Autorità Portuale nel cui ambito territoriale sia eventualmente ricompreso il distretto industriale.

3. Il Comitato dura in carica quattro anni ed elegge tra i propri componenti il Presidente con mandato biennale rinnovabile.

4. Il Comitato fissa la propria sede nell'ambito del distretto industriale.

5. Il Comitato disciplina le attività per il proprio funzionamento.

4. Struttura di riferimento:

Politiche di sviluppo industria e artigianato

## **LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003 n. 25**

**Deroga al divieto di cui al comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 10 luglio 1994 n. 29 (norme re-**

**gionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Deroga)

1. In via transitoria ed in deroga al divieto di cui all'articolo 9, comma 2 bis della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, per la sola stagione venatoria 2003/2004 sono consentite incentivazioni della specie fagiano a cura degli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 ottobre 2002

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE  
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
20 ottobre 2003 N. 25**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. Dati relativi all'Iter di formazione della Legge**

a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Franco Orsi ha adottato il disegno di legge con

*deliberazione n. 116 in data 26 settembre 2003;*  
b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 settembre 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 360;

c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio;

d) la III Commissione consiliare si espressa a maggioranza nella seduta del 6 ottobre 2003;

d) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14 ottobre 2003;

g) la legge regionale entra in vigore il 6 novembre 2003.

**2. Relazioni al Consiglio Regionale**

*Relazione di maggioranza (Consigliere G. Bonino)*

*La legge regionale 13 agosto 2002 n. 31 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2002/2003. Modificazioni alla legge regionale 10 luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia e alla legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici) ha disposto il divieto di effettuare immissioni di fauna selvatica sul territorio dopo la data del 31 agosto 2003.*

*L'applicazione di questa norma rischia di determinare squilibri alla gestione faunistica nella nostra Regione aumentando la pressione su altre specie considerate, per vari aspetti, di maggior pregio, di maggior difficoltà di reperimento e di difficoltoso inserimento nell'ambiente, quali ad esempio: la pernice rossa e la starna, vanificando il notevole lavoro di reintroduzione e di adattamento delle medesime sul territorio, realizzato con notevole investimento di tempo e di risorse dagli addetti ai lavori.*

*I contenuti del presente DDL riprendono quanto già proposto nella PDL n. 335 avente ad oggetto: "Modificazioni alla Legge regionale 10 luglio 1994 recante norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio." Tale proposta risulta essere già iscritta all'ordine del giorno dei lavori della III Commissione Consiliare. In funzione di quanto sopra si chiede l'approvazione del presente disegno di legge.*

*Relazione di maggioranza (Consigliere A. Barbero) Signor Presidente, Signori Consiglieri, con il pre-*

sente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Regionale, la Regione Liguria intende apportare alcune modifiche alla normativa regionale (l.r. 1.7.1994 del n. 29) con la quale aveva dettato disposizioni per la regolamentazione dell'attività venatoria.

Ripercorrendo brevemente l'evoluzione della normativa in questione, mentre la legge regionale 29/1994, all'art. 9, prevedeva la possibilità di interventi tendenti al riequilibrio faunistico nelle aree protette, tramite attività di cattura e ripopolamento della fauna selvatica; la legge regionale 13 agosto 2002 n. 31 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2002/2003. Modificazioni alla legge regionale 10 luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia e alla legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici), all'art. 2-bis, aveva successivamente disposto il divieto di effettuare immissioni di fauna selvatica sul territorio dopo la data del 31 agosto 2003.

La disposizione da ultimo richiamata solleva alcune perplessità, poiché, se da un lato il legislatore ha inteso eliminare la c.d. "pronta caccia", (immissione sul territorio di fagiani d'allevamento nel periodo immediatamente successivo all'apertura della caccia), dall'altro il divieto di immissione di selvaggina dopo la data del 31 agosto 2003, potrebbe in realtà dirottare la pressione venatoria su altre specie da considerarsi più pregiate, rare e difficilmente inseribili nell'ambiente, quali, esemplificando, la pernice rossa e la starna.

In tal modo sarebbe vanificato, con conseguente spreco di tempo e risorse, il lavoro di reintroduzione ed adattamento delle specie indicate sul territorio sino ad oggi effettuato dagli addetti ai lavori.

Scopo della deroga temporanea al divieto di immissione di selvaggina dopo la data del 31 agosto 2003 che qui si propone, misura peraltro transitoria e limitata alla sola stagione 2003/2004, è unicamente quello di prevenire una maggiore pressione venatoria nei confronti di specie di particolare pregio, evitando che siano vanificati gli sforzi di chi ha l'incarico di predisporre ed attuare i piani di immissione della fauna selvatica sul territorio, permettendo ai medesimi soggetti di potersi organizzare al meglio in vista delle prossime stagioni venatorie.

Per i motivi in precedenza delineati si auspica, pertanto, che il presente disegno di legge possa essere suffragato da unanimi consensi.

Relazione di minoranza (Consigliere R. Benvenuto)

*Il titolo più appropriato di questa disegno di legge dovrebbe essere "fauna pronta caccia". Nel 1994 era stato introdotto un principio sano: non si può allevare la fauna selvatica per poi lanciarla e subito dopo abatterla. Si tratta di un puro divertimento inutile che ripugna la maggior parte dei cittadini. È una pratica che contrasta con il rispetto degli animali che vengono sottoposti ad un "gioco" crudele. Un "gioco" che umilia gli animali e offende la coscienza degli uomini.*

*Bene, questo sano principio che era stato introdotto nel 1994 in Liguria viene oggi cancellato dal centro destra che si conferma molto anti-animale malgrado i tentativi (finora falliti) di approvare una nuova legge sugli animali. Sarebbe interessante sapere che ne pensano i cittadini liguri su questa triste pratica dei fagiani-gallina, poveri animali rincoglioniti dall'uomo per essere meglio impallinati.*

### 3. Note agli articoli

#### Note all'articolo 1

- La legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994 n. 16 P.I.
- Il testo dell'articolo 9 comma 2 bis della l.r. 29/1994 come aggiunto dalla legge regionale 13 agosto 2002 n. 31 è il seguente:

"2 bis. A partire dalla stagione venatoria 2003/2004, non è ammesso effettuare immissioni di fauna selvatica allevata o catturata dopo la data del 31 agosto, salvo quanto previsto dall'articolo 16 e per la specie lepre su specifici progetti approvati dalle Province"

### 4. Struttura di riferimento:

Struttura Caccia e pesca

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2003 n. 12/REG

**Regolamento regionale recante "Regolamento in materia di rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico di cui all'art. 16 della L.R. 8 novembre**

**2002 n. 39 (disciplina per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico).**

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1203 del 3 ottobre 2003

EMANA

il seguente regolamento:

**Art. 1**

(Commissione per la Radioprotezione)

1. Presso ciascuna Azienda U.S.L. è costituita la Commissione per la Radioprotezione. La Commissione dura in carica tre anni ed elegge tra i suoi componenti il Presidente.
2. Entro i sessanta giorni antecedenti la scadenza naturale debbono essere avviate da parte del Direttore Generale di ciascuna Azienda U.S.L. le procedure di rinnovo della Commissione.
3. Il Direttore Generale di ciascuna Azienda U.S.L. richiede le designazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2002, n. 39 (disciplina per il rilascio del nulla osta all'impiego di radiazioni ionizzanti a scopo medico), prioritariamente agli Ordini professionali e ai Collegi competenti.
4. Il Direttore Generale di ciascuna Azienda U.S.L., qualora non gli pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta le designazioni di cui al precedente comma 3, procede autonomamente alle nomine dei componenti della Commissione.

**Art. 2**

(Funzioni delle Commissioni)

1. Le Commissioni per la Radioprotezione sono organismi tecnici consultivi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 17 Marzo 1995, n. 230 (attuazione delle direttive 89/618/Eura-

tom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modificazioni ed integrazioni, che assolvono le seguenti funzioni:

- a) esprimono il parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del nulla osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria "B";
- b) forniscono il supporto tecnico alla Regione ai fini dell'espletamento delle proprie competenze;
- c) esprimono il parere tecnico sulle istanze per il rilascio del nulla osta di categoria "B" per scopi diversi da quello medico, su eventuale richiesta del Prefetto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 3**

(Istruttoria delle domande di rilascio del nulla osta)

1. La Commissione per la radioprotezione procede all'istruttoria della domanda, sulla base della documentazione presentata che deve comprovare:
  - a) la tipologia delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature, anche in relazione all'attuazione del principio di ottimizzazione, con espressa indicazione dei locali in cui la pratica verrà esercitata; descrizione delle modalità di eventuale movimentazione delle sorgenti radioattive all'interno della installazione;
  - b) l'utilizzo e la classificazione dei locali interessati alla pratica che si intende svolgere con la relativa planimetria in scala 1:100;
  - c) l'utilizzo e la destinazione d'uso degli ambienti, con le planimetrie, circostanti, sovrastanti e sottostanti i locali interessati alla pratica e le eventuali sorgenti di radiazioni in essi impiegate;
  - d) i mezzi di protezione posti in atto;
  - e) le specifiche modalità di intervento al fine

di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione in caso di eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali;

- f) le modalità di gestione dei rifiuti radioattivi, dei materiali di riciclo o riutilizzati e le quantità prodotte, con indicazione anche dell'eventuale quantità di rifiuti radioattivi prodotti sotto forma di escreti dei pazienti sottoposti ad indagine diagnostica o a trattamento terapeutico all'interno e all'esterno dell'installazione.
2. L'istruttoria deve concludersi nel termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della Commissione.
  3. La Commissione per la Radioprotezione può richiedere ulteriori documenti o elementi conoscitivi. In tali casi i termini temporali istruttori sono interrotti ricominciando a decorrere dalla data di ricevimento dei documenti o degli elementi conoscitivi richiesti.

#### Art. 4

(Prescrizioni tecniche inserite nel nulla osta)

1. Nel nulla osta debbono essere inserite le eventuali specifiche prescrizioni tecniche, indicate nel parere rilasciato dalla Commissione per la Radioprotezione, relative:
  - a) alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla cessazione della pratica, alla disattivazione degli impianti, al riciclo dei materiali e alla gestione dei rifiuti;
  - b) ai valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica;
  - c) allo smaltimento e all'allontanamento di materiale radioattivo o di rifiuti radioattivi nell'ambiente;
  - d) agli aspetti della radioprotezione del paziente.

#### Art. 5

(Contenuto della relazione sulla funzionalità tecnica dell'impianto)

1. La relazione dell'Esperto in Fisica Medica di

cui all'art. 12 della l.r. 39/2002 sulla funzionalità tecnica dell'impianto necessita della preliminare relazione dell'Esperto Qualificato ed è riferita a quelle attività dirette ai controlli di qualità degli impianti stessi.

#### Art. 6

(Funzioni di vigilanza e controllo da parte del Sindaco)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo, previste dalla legge regionale 29 giugno 1981 n. 23 (norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria), sul possesso del nulla osta e sul rispetto da parte del titolare delle prescrizioni eventualmente inserite nel nulla osta stesso è esercitata dal Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, che si avvale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. nell'interesse della salute collettiva.
2. Il Sindaco dà informativa degli esiti della vigilanza e del controllo al Dipartimento Sanità della Regione Liguria.

#### Art. 7

(Istituzione del registro)

1. Il Sindaco provvede, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 39/02, all'istituzione del registro ove devono essere iscritti gli istituti o impianti ai quali è stato rilasciato il nulla osta.
2. Nel registro devono essere annotate:
  - a) la denominazione o ragione sociale del titolare pubblico o privato;
  - b) la sede legale;
  - c) il rappresentante legale e il responsabile dell'istituto o dell'impianto;
  - d) la sede del laboratorio;
  - e) il tipo di attività;
  - f) le modalità di smaltimento dei rifiuti radioattivi;

g) gli estremi identificativi del nulla osta.

### Art. 8

(Spese a carico dei soggetti richiedenti)

1. I soggetti privati richiedenti il nulla osta sono tenuti al pagamento delle spese di espletamento delle procedure per il rilascio dello stesso secondo le tariffe determinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 7 ottobre 2003

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---



---

## CORTE COSTITUZIONALE

**Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956. Ricorso n. 66 depositato il 29 agosto 2003**

### RICORSO

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

nei confronti

della Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale

per la dichiarazione di illeggibilità costituzionale

dell'art. 2, comma 2° della Regione Liguria 17 giugno 2003 n. 17, pubblicata in B.U.R. n. 10 del 2 luglio 2003, contenente "modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico)", che introduce il comma 2 bis nell'art. 8 della suddetta legge, per contrasto con l'art. 117 co. 1

e 2 della Costituzione (giusta delibera del Consiglio dei Ministeri del 25 luglio 2003).

1. Con la legge indicata in epigrafe la Regione Liguria modifica ed integra la propria disciplina organica in materia di trasporto pubblico locale.

In particolare vengono dettate disposizioni riguardanti il periodo transitorio durante il quale è consentito derogare alle norme generali che impongono il ricorso a procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto, sia su gomma che ferroviari.

Inoltre viene previsto un potere sostitutivo regionale nei confronti di comuni e province titolari di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale, trasferiti dalla regione stessa, qualora non procedano alla pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi di linea.

In particolare l'art. 2, comma 2°, introduce il comma 2 bis nell'art. 8 della legge regionale 31/1998, prevedendo che, nel caso in cui la cessione di almeno il quaranta per cento di azioni o quote di capitale sociale sia avvenuta osservando le vigenti norme relative a procedura di evidenza pubblica, gli affidamenti in atto dei servizi di trasporto pubblico locale, in bacini di traffico con servizi superiori a 15 milioni di vetture/km, possono essere prorogati per ulteriori cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. La suddetta norma si pone in contrasto con l'art. 117 commi 1° e 2° della Costituzione.

Essa, infatti, se pure prevede la procedura concorsuale per la cessione di una quota minoritaria, riferendosi indistintamente a società a totale partecipazione pubblica o mista, può essere considerata censurabile in quanto proroga di cinque anni la data del 31 dicembre 2003, termine oltre il quale, in base alla normativa comunitaria vigente (direttive 92/50/CEE e 93/98/CEE, nonché articoli 49 e seguenti del Trattato CEE) i servizi di trasporto pubblico locale devono essere posti a gara, e, fissando una percentuale societaria minoritaria sottoposta a procedura di evidenza pubblica, appare eludere i suddetti principi comunitari.

La norma regionale, pertanto, da un lato si pone in contrasto con l'art. 117, comma 1°, della Costituzione, in quanto è suscettibile di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici secondo la normativa sopra richiamata, e d'altro lato invade anche la competenza esclusiva stradale in materia di tutela della concorrenza violando così il medesimo articolo 117, comma 2° comma lettera e) della Costituzione.

Il termine previsto dalla disposizione regionale, peraltro, è superiore a quello disposto dall'art. 11 co. 3 della legge stradale 1° agosto 2002 n. 166, che pur ha ammesso una deroga di ulteriori due anni oltre il termine del 31 dicembre 2003 per i servizi già svolti dalle gestioni commissariali governative: le obiezioni sollevate in proposito, in procedura di infrazione, dai competenti organismi comunitari sono state superate dallo Stato Italiano

soltanto circoscrivendo detta possibilità di proroga al trasporto ferroviario.

3. Per queste ragioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri

conclude

chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 2° della legge della Regione Liguria indicata in epigrafe.

Si produce, unitamente a copia della legge regionale impugnata, estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2003 con allegata relazione.

Roma, 8.8.2003

VICE AVVOCATO  
GENERALE DELLO STATO  
Oscar Fiumara